



COMUNE DI RHO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO ALL'INTERNO
DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano il traffico all'interno delle ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) istituite dal Comune ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. N.285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada".

Le disposizioni del regolamento sono volte in particolare a definire le condizioni per consentire e autorizzare il transito e la sosta dei veicoli all'interno delle Zone a Traffico Limitato e a individuare i soggetti cui è possibile rilasciare apposita autorizzazione.

Art. 2

Tipologia delle autorizzazioni al transito e alla sosta

Le autorizzazioni al transito e alla sosta nelle ZTL possono essere di tre tipi:

- 1) **Autorizzazione permanente** di durata massima biennale. L'autorizzazione può essere libera in tutta la ZTL, per l'intera giornata e per tutti i giorni oppure avere limiti di tempo nel corso della giornata o della settimana o di percorso. L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune e con autocertificazione delle condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione.
- 2) **Autorizzazione temporanea** di durata massima di tre mesi. L'autorizzazione, come la permanente, può essere libera in tutta la ZTL, per l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana oppure avere limiti nel corso della giornata o della settimana o di percorso. L'autorizzazione può essere ottenuta presentando domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune e con autocertificazione delle condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione;
- 3) **Autorizzazione giornaliera**. L'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata da condizioni di necessità o di urgenza dalle quali si possano ravvisare le oggettive necessità di transitare e/o di sostare all'interno delle Z.T.L.. L'autorizzazione potrà essere concessa previa preventiva richiesta all'ufficio preposto mediante l'apposito indirizzo internet o mediante call center. Nel caso in cui non risulti possibile chiedere preventivamente la suddetta autorizzazione, questa può essere ottenuta tramite la presentazione di domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, anche tramite presentazione telematica, in sanatoria, non oltre 5 giorni dall'avvenuto transito e/o sosta in ZTL non preventivamente autorizzato.

Per ogni tipologia di autorizzazione, al momento del rilascio della stessa, sarà consegnato apposito contrassegno da esporre sul veicolo secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.

L'autorizzazione permanente è soggetta a rinnovo fermo restando il possesso dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 3

Requisiti per il rilascio di autorizzazioni permanenti

Le autorizzazioni permanenti per il transito e la sosta nelle ZTL possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati.

- 1) Ai residenti anagrafici nelle Zone a Traffico Limitato, provvisti di patente di guida, per i veicoli di loro proprietà potrà essere concessa un'autorizzazione per veicolo.
- 2) Ai residenti anagrafici nelle Zone a Traffico Limitato, non aventi autoveicolo proprio, che siano possessori di patente e che utilizzino in modo esclusivo un altro veicolo potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo.
- 3) A coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare l'effettiva e abituale dimora nelle Zone a Traffico Limitato nonché a coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovano nella necessità di dimorare presso l'abitazione dei congiunti, indicando il periodo esatto di permanenza (autocertificando dette condizioni), potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo.
- 4) A ogni nucleo familiare con residenza anagrafica all'interno delle Zone a Traffico Limitato e composto esclusivamente da persone con età superiore ai 70 anni, sprovvisto di veicolo proprio e patente, potranno essere concesse n.2 autorizzazioni relativamente ai veicoli individuati dalle suddette persone con possibilità di sosta per un massimo di 2 ore e con esposizione del disco orario.
- 5) Ai proprietari di box o di posto macchina e agli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso di box o posto macchina a qualsiasi titolo potrà essere concessa la sola autorizzazione di transito per accedere al box o al posto macchina. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare in tutti i casi suddetti sarà rapportato al numero dei veicoli che possono essere ricoverati e comunque in ragione di 1 veicolo ogni 20 mq (e successivi multipli) per box o posti macchina in struttura e di 1 veicolo ogni veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per posti macchina all'aperto.

- 6) Ai gestori e/o operatori di energia elettrica, telefonia, gas, acqua potrà essere concessa un'autorizzazione per ogni veicolo per la circolazione e la sosta in prossimità dei luoghi di lavoro.
- 7) Agli istituti o aziende specializzati nel trasporto di valori per conto di Istituti di Credito potrà essere concessa un'autorizzazione per la circolazione e la sosta agli automezzi di proprietà.
- 8) Ai rappresentanti di preziosi iscritti alla Camera di Commercio e in possesso dell'autorizzazione della Questura, aventi Rho come zona di rappresentanza e con rapporti di lavoro all'interno della Z.T.L. per la quale si richiede l'autorizzazione, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi con sede nelle Zone a Traffico Limitato, potrà essere concessa un'autorizzazione per la circolazione e la sosta in prossimità dei luoghi di lavoro per ogni veicolo.
- 9) Ai titolari o rappresentanti legali o loro delegati di attività commerciali ed esercizi pubblici con sede nelle Zone a Traffico Limitato potranno essere concesse autorizzazioni per un massimo di 2 veicoli di proprietà o di proprietà della ditta, per effettuare operazioni di carico e scarico, negli orari consentiti dalla ZTL di appartenenza e stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- 10) Ai titolari o rappresentanti legali o loro delegati di attività commerciali ed esercizi pubblici con sede nelle Zone a Traffico Limitato, non possessori di veicolo proprio e non possessori di autorizzazione ad altro titolo, per effettuare le operazioni di carico e scarico, potranno essere concesse autorizzazioni per un massimo di 2 veicoli.
- 11) Ai proprietari, agli affittuari o usufruttuari a qualsiasi titolo di stabili, di depositi o di magazzini siti nelle Zone a Traffico Limitato, non possessori di autorizzazione ad altro titolo, per effettuare operazioni di carico e scarico potranno essere concesse autorizzazioni per un massimo di 2 veicoli di proprietà.
- 12) Agli artigiani, con sede nelle Zone a Traffico Limitato, non possessori di autorizzazione ad altro titolo potranno essere concesse autorizzazioni per un massimo di 2 veicoli di proprietà per effettuare operazioni di carico e scarico, durante l'arco della giornata.
- 13) Ai medici generici e pediatri che hanno pazienti residenti nelle Zone a Traffico Limitato potrà essere concessa un'autorizzazione per veicolo limitata per il transito e la sosta nei pressi delle abitazioni dei pazienti.
- 14) Ai veicoli a disposizione di Associazioni Umanitarie che svolgono assistenza a domicilio nelle Zone a Traffico Limitato potranno essere rilasciate autorizzazioni per il transito e la sosta per il periodo di durata dell'assistenza stessa.
- 15) Agli Ufficiali Giudiziari, agli Ufficiali di Riscossione e all'Autorità Giudiziaria potranno essere rilasciate autorizzazioni per il transito e la sosta, su richiesta dei responsabili degli Uffici competenti.

- 16) Ai possessori, residenti e non residenti di veicoli a trazione esclusivamente elettrica potrà essere rilasciata un'autorizzazione per il solo transito del veicolo.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si intendono equiparati ai veicoli dei residenti anagrafici anche quelli a disposizione degli stessi tramite leasing o assegnati dalle Ditte o Enti in qualità di dipendenti o di legali rappresentanti, purché ciò risulti da autocertificazione. La durata del permesso non potrà essere superiore alla durata del contratto in essere.

Per coloro che hanno in corso la richiesta di residenza nella ZTL sarà rilasciato un permesso temporaneo (della durata massima di 3 mesi), rinnovabile fino alla data definitiva di acquisizione della residenza.

L'autorizzazione permanente di cui al presente articolo deve essere richiesta anche per il transito e la sosta di ciclomotori e motocicli.

Art. 4

Requisiti per il rilascio di autorizzazioni temporanee

Le autorizzazioni temporanee e giornaliere per il transito e la sosta nelle ZTL possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:

- 1) agli artigiani o ai titolari di ditte, regolarmente iscritte al Registro Ditte tenuto dalla CCIAA, con veicolo adibito a trasporto secondo la normativa vigente, che effettuano nelle Zone a Traffico Limitato interventi professionali, opportunamente documentati con gli estremi del titolo abilitativo edilizio o del contratto stipulato con Enti/privati o i dati identificativi del cliente;
- 2) ai trasportatori e ai corrieri per la consegna di medicinali presso gli studi medici e le farmacie sito nella Z.T.L.;
- 3) agli autotrasportatori con veicoli adibiti al trasporto secondo la normativa vigente per le operazioni di carico e scarico negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale; è obbligatorio comunicare il numero di targa del veicolo utilizzato: tale comunicazione deve essere preventivamente effettuata dal legale rappresentante della ditta di autotrasporti o da un suo delegato oppure, per i soli casi di motivate e inderogabili esigenze, deve essere effettuata entro i successivi all'accesso, compilando l'apposito modulo e inviandolo all'indirizzo di posta elettronica o in alternativa al numero di fax appositamente predisposti, con allegata copia della fattura o altro documento commerciale e/o di trasporto dal quale risulti l'operazione effettuata all'interno della Z.T.L.;

- 4) agli operatori delle televisioni e delle radio private;
- 5) agli operatori e associazioni per l'assistenza domiciliare e familiare per un periodo massimo di un'ora, esponendo all'interno del veicolo l'indicazione dell'ora di arrivo, come previsto dall'art. 17 comma 3 del presente Regolamento.

Le operazioni di carico e scarico previste nei commi precedenti, sono consentite per un periodo massimo di un'ora esponendo, all'interno del veicolo, l'indicazione dell'ora di arrivo come previsto dall'art.17 comma 3 del presente Regolamento.

L'autorizzazione giornaliera di cui al presente articolo deve essere richiesta anche per il transito e la sosta di ciclomotori e motocicli.

Art. 5

Requisiti per il rilascio di autorizzazioni giornaliere

Le autorizzazioni giornaliere per il transito e la sosta nelle ZTL possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati o nei seguenti casi:

- 1) ai clienti delle strutture ricettive ubicate all'interno della ZTL, nelle giornate di arrivo e di partenza; potranno transitare e sostare per un periodo massimo di 1 ora esponendo il disco orario;
- 2) in occasione di matrimoni civili o religiosi celebrati presso Chiese che sono ubicate nelle Zone a Traffico Limitato, potrà essere rilasciata autorizzazione per il transito e la sosta per l'autovettura degli sposi;
- 3) in occasione di cerimonie funebri officiate presso Chiese ubicate nelle Zone a Traffico Limitato, potranno essere rilasciate autorizzazioni per il transito e la sosta dei veicoli auto funebri;
- 4) in occasione di manifestazioni autorizzate dal Comune potranno essere rilasciate autorizzazioni per il transito e la sosta dei veicoli addetti allo svolgimento/allestimento delle stesse;
- 5) ai clienti di farmacie di turno con sede all'interno della ZTL possono essere rilasciate autorizzazioni, anche in sanatoria, su apposita modulistica e con presentazione di copia dello scontrino fiscale;
- 6) per visite mediche presso ambulatori o studi medici ubicati nella ZTL di persone temporaneamente inferme e/o con impedimenti nella deambulazione o per visite presso ambulatori di veterinari con animali impediti alla deambulazione e non trasportabili.

L'autorizzazione giornaliera di cui al presente articolo deve essere richiesta anche per il transito e la sosta di ciclomotori e motocicli.

Art. 6

Veicoli che non necessitano di autorizzazione

Non sono soggetti ad alcuna limitazione per il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato i seguenti veicoli:

- autoambulanze;
- veicoli delle Forze Armate;
- veicoli dei Corpi di Polizia (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale);
- veicoli dei Vigili del Fuoco.

I sottoelencati veicoli sono autorizzati previa comunicazione della targa del veicolo, senza il rilascio di alcun contrassegno, a transitare e sostare per motivate esigenze di servizio nelle Zone a Traffico Limitato:

- taxi e veicoli a noleggio da rimessa con conducente per motivi di servizio;
- veicoli degli Istituti di Vigilanza;
- autoveicoli dell'Azienda Sanitaria competente territorialmente per motivi di servizio;
- autoveicoli adibiti al servizio postale;
- autoveicoli dell'igiene urbana e raccolta differenziata;
- automezzi delle Pubbliche Affissioni, Scuolabus, Segnaletica Stradale nell'espletamento dei propri servizi;
- automezzi di Enti Pubblici che debbano accedere alla Z.T.L. per necessità di servizio;
- autocarri o autoveicoli adibiti al trasporto secondo la vigente normativa di venditori su aree pubbliche, individuati dalla relativa autorizzazione di commercio, nei giorni di fiere e di manifestazione, ai quali sarà concesso di sostare in appositi spazi preventivamente individuati.

Le biciclette sono autorizzate a transitare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato senza alcuna autorizzazione e limitazione.

Art. 7

Persone diversamente abili

Possono transitare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato i veicoli a servizio di persone diversamente abili in possesso dello speciale contrassegno di cui alla fig. v 4 art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada secondo le modalità seguenti.

- 1) I residenti nel Comune di Rho possono transitare e sostare nella ZTL previa comunicazione all'ufficio preposto della targa del veicolo abitualmente utilizzato. In caso di utilizzo di un veicolo diverso da quello segnalato dovrà esserne preventivamente comunicata la targa. Tali comunicazioni potranno essere presentate preventivamente presso l'ufficio competente tramite il numero verde appositamente dedicato. In alternativa la comunicazione potrà essere presentata entro i 5 giorni successivi all'accesso compilando l'apposito modulo che andrà inviato all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax appositamente dedicati, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido;
- 2) I non residenti nel Comune di Rho che prestano attività lavorativa all'interno della ZTL potranno transitare e sostare nella ZTL solo se in possesso di apposita autorizzazione di durata pari a quella del contrassegno o del relativo contratto di lavoro, se di durata inferiore, da richiedere all'ufficio preposto come precisato nel precedente comma.
- 3) I non residenti nel comune di Rho, che non prestano attività lavorativa all'interno della ZTL per transitare e/o sostare all'interno della ZTL dovranno, in occasione di ogni accesso, comunicare preventivamente la targa del veicolo. Tali comunicazioni potranno essere fatte preventivamente presso l'ufficio comunale competente tramite il numero verde appositamente dedicato. In alternativa la comunicazione potrà essere presentata entro i 5 giorni successivi all'accesso, compilando l'apposito modulo che andrà inviato all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax appositamente dedicati, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido.

Art. 8 **Prescrizioni**

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rispettare tutte le prescrizioni a esse relative nonché le disposizioni di cui al presente regolamento.

Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più dei requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata con l'obbligo della sua restituzione all'ufficio che ne ha curato il rilascio.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione è fatto obbligo al titolare di comunicare, con autocertificazione, all'ufficio competente, ogni modifica a quanto dichiarato con autocertificazione al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, anche ai fini dell'eventuale rettifica del contrassegno.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, sia a campione sia nel caso di segnalazioni, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione. In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

come stabilito dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 inoltre, si procederà alla revoca immediata dell'autorizzazione.

Ai titolari delle autorizzazioni ai quali, durante il periodo di validità delle stesse, saranno contestate tre violazioni per il mancato rispetto delle prescrizioni a esse relative o delle norme indicate nel presente Regolamento, oltre all'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative, sarà sospesa per 30 giorni la validità dell'autorizzazione. In caso di ulteriori violazioni l'autorizzazione sarà revocata per tutto il periodo di validità della stessa.

I soggetti autorizzati al transito e alla sosta nella ZTL sono tenuti al rispetto della segnaletica stradale posta all'interno delle Zone a Traffico Limitato, l'inosservanza sarà punita ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada.

Nel caso in cui un veicolo autorizzato non possa essere utilizzato, potrà essere sostituito temporaneamente da altro veicolo facendone richiesta in carta semplice unitamente alla riconsegna del contrassegno non utilizzato.

Art. 9

Esposizione delle autorizzazioni ovvero dei contrassegni

E' fatto obbligo di esporre i contrassegni delle singole autorizzazioni, in originale, siano esse biennali, temporanee o giornaliere, esclusivamente sui veicoli per i quali sono state rilasciate.

I contrassegni dovranno essere collocati in modo ben visibile sul vetro anteriore o appoggiati sul cruscotto del veicolo, in maniera da risultare ben visibili e totalmente leggibili dall'esterno.

I contrassegni che consentono la sosta e ne prevedono una durata massima dovranno essere accompagnati dall'esposizione del disco orario collocato sul vetro anteriore o appoggiato sul cruscotto del veicolo in modo ben visibile, al fine di comprovare l'ora di inizio della sosta stessa.

E' assolutamente vietata la riproduzione o comunque la duplicazione del contrassegno. L'abusiva riproduzione, contraffazione, duplicazione o la modifica di uno degli elementi del contrassegno, sarà segnalata all'Autorità Giudiziaria e penalmente sanzionata.

In caso di smarrimento del contrassegno, i titolari potranno ottenerne duplicato previo presentazione di autocertificazione di smarrimento.

In caso di sottrazione del contrassegno, nel periodo di validità dello stesso, l'interessato dovrà fare richiesta di duplicato allegando denuncia di furto presentata alla competente autorità di Polizia.

Per i ciclomotori e motoveicoli è esclusa l'esposizione dei contrassegni: questi dovranno essere riposti all'interno dei ciclomotori o motocicli in modo da poterli esibire in caso di controllo da parte degli operatori di Polizia.

Art. 10 Rinnovi

L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni provvede anche all'eventuale rinnovo delle autorizzazioni e dei relativi contrassegni rilasciati ai sensi del presente Regolamento.

La consegna di tali contrassegni avverrà a seguito di presentazione, da parte dei titolari, di autocertificazione su modulistica predisposta dal Comune e dove risultino il permanere delle condizioni che hanno dato origine al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11 Presentazione delle domande, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni

Coloro i quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione al transito e alla sosta nelle ZTL secondo le tipologie di cui al precedente art. 2, devono inoltrare domanda su apposita modulistica predisposta dal Comune, in carta semplice, e con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 dei requisiti richiesti.

Il competente ufficio provvede all'istruttoria della domanda pervenute e a rilasciare l'autorizzazione entro 45 giorni dalla presentazione della stessa completa di tutte le dichiarazioni e autocertificazioni richieste dal presente regolamento. In caso di incompletezza della domanda o delle dichiarazioni da rendere nella medesima o dell'autocertificazione, la domanda deve essere regolarizzata con la presentazione dei documenti e/o elementi carenti entro 30 giorni dalla relativa richiesta formulata dal suddetto ufficio; trascorso infruttuosamente tale termine la domanda è archiviata.

Nel periodo di istruttoria, a richiesta del titolare della domanda di autorizzazione, potrà essere rilasciata un'autorizzazione provvisoria della durata massima di 45 giorni che dovrà essere riconsegnata al rilascio dell'autorizzazione definitiva.

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate dal Dirigente del competente servizio secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente regolamento.

Le autorizzazioni sono generalmente soggette al pagamento di una tariffa ovvero, nei casi previsti, gratuite; la Giunta Comunale provvede con apposito atto a stabilire sia l'importo delle tariffe sia i casi di gratuità.

I vari tipi di autorizzazione saranno riconoscibili in base ad apposti contrassegni distinti per colore, per formato e contenuto del testo; questo comprenderà la targa, il tipo (residente, garage, trasporto valori, rappresentante commercio, rappresentante speciale, carico e scarico, scuole, ecc.) e l'eventuale fascia oraria. Il contrassegno è riferito a un singolo autoveicolo (una sola targa).

Per quanto previsto nel presente Regolamento è istituito un archivio delle autorizzazioni permanenti e temporanee rilasciate.

Art. 12

Sanzioni

Le dichiarazioni mendaci saranno sanzionate a norma del Codice Penale.

Le violazioni al presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 in applicazione delle norme previste dal capo I Sez. I e II della Legge 24.11.1981 n.689 e dell'art.7/bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267. Entro 60 gg. dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 100,00, oltre le spese del provvedimento.

Avverso le violazioni alle prescrizioni previste dal presente Regolamento è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30gg dalla data di accertamento o notifica della violazione, secondo le norme previste dal titolo I sez. II della Legge 689 del 24/11/1981.

Avverso le violazioni previste dal vigente Codice della Strada D.l. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del Codice della Strada.

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

Sono abrogate tutte le norme che disciplinano la materia relativa al rilascio delle autorizzazioni relative alle Zone a Traffico Limitato e il Regolamento precedente.

All'interno delle Zone a Traffico Limitato è istituito il limite di velocità di 30 Km/orari.

L'eventuale suddivisione in aree omogenee delle Z.T.L. potrà avvenire mediante apposita Ordinanza.


Il presente Regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Il presente Regolamento è sottoposto a monitoraggio per un periodo di 1 anno dalla sua entrata in vigore. Gli esiti di tale monitoraggio saranno portati all'attenzione del Consiglio Comunale per le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2012, divenuto esecutivo in data 02/01/2013.

Rho, 03/01/2013

Il Vice Segretario Generale
Emanuela Marcocchia



Il Sindaco
Pietro Romano

